

ESEMPIO DECRETO DI EMISSIONE BTP€i

*Il seguente decreto, relativo all'emissione del Btp€i quinquennale,
viene pubblicato solo a titolo di esempio*



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE II

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

VISTO il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009 emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

VISTA la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

VISTI, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari

VISTO il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

CONSIDERATO che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 aprile 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 57.330 milioni di euro;

RITENUTO opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat";

CONSIDERATA l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Barclays Bank PLC, Crédit Agricole, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Société Générale e UBS Limited, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

D E C R E T A :

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'"Indice Eurostat" ("BTP €i"), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo:	3.000 milioni di euro
decorrenza:	15 marzo 2010
scadenza:	15 settembre 2021
interesse:	semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito
tasso cedolare base:	2,10% annuo
rimborso del capitale e pagamento degli interessi :	indicizzati all'andamento dell' "Indice Eurostat" secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto
dietimi d'interesse:	44 giorni
prezzo di emissione:	99,333
commissione di collocamento:	0,20% dell'importo nominale dell'emissione.

Art. 2

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'articolo 4 del decreto ministeriale n.143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il "Coefficiente di Indicizzazione", calcolato sulla base dell' "Indice Eurostat", elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del "Coefficiente di Indicizzazione" si determina il valore dell'"Inflazione di Riferimento".

Il valore dell' "Inflazione di Riferimento", al giorno "d" del mese "m", è determinato interpolando linearmente gli "Indici Eurostat" relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese "m", tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno "d", sulla base della seguente formula:

$$IR_{d,m} = IE_{m-3} + \frac{\text{"gg. dal 1° m"} - 1}{\text{"gg. nel mese m"}} * (IE_{m-2} - IE_{m-3})$$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di Riferimento del giorno "d" del mese "m", ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (=Indice Eurostat_{m-3}) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (=Indice Eurostat_{m-2}) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

"gg. dal 1° m" è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese "m", ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

"gg. nel mese m" è il numero dei giorni effettivi del mese "m", ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell' "Inflazione di Riferimento" così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l' "Inflazione di Riferimento", il "Coefficiente di Indicizzazione" è ottenuto dal rapporto tra l' "Inflazione di Riferimento" alla data cui si riferisce il calcolo e l' "Inflazione di Riferimento" alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l' "Indice Eurostat" subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l' "Indice Eurostat" non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_{n-1} * \left(\frac{IE_{n-1}}{IE_{n-13}} \right)^{1/12}$$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l' "Indice Eurostat";

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell' "Inflazione di Riferimento".

L'indice così ottenuto è identificato come "Indice Sostitutivo" e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il "Coefficiente di Indicizzazione", calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il "tasso cedolare", di cui all'articolo 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il "Coefficiente di Indicizzazione" sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'articolo 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i Buoni del Tesoro Poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto, per il "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.

Art. 6

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461.

Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n.239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2008, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato, sui titoli emessi con il presente decreto possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Art. 7

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Barclays Bank PLC, Crédit Agricole, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Société Générale e UBS Limited.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'articolo 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 8

Il giorno 28 aprile 2010 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del consorzio, l'importo risultante dalla moltiplicazione del "Coefficiente di Indicizzazione" riferito alla data di regolamento per la somma del prezzo di emissione e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso, diviso per 100, il tutto al netto della commissione di collocamento di cui all'articolo 1.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II", con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 28 aprile 2010 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo così determinato, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'articolo 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i "pagamenti da regolare".

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per 44 giorni.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2010.

Art. 9

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 10

Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, **26 APR 2010**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO